

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione
SEFRI
Josef Widmer
Effingerstrasse 27
3003 Berna

Ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. Presa di posizione del Cantone Ticino.

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere il nostro parere, in un'indagine conoscitiva, sul progetto di ordinanza in oggetto. Vi preghiamo di voler prendere atto e di tener conto delle osservazioni seguenti.

1. Osservazioni generali

Prendiamo atto del fatto che l'applicazione della procedura di applicazione richiede una stretta collaborazione fra Confederazione e Cantoni. Saremo attenti a segnalarvi ogni cambiamento nella regolamentazione delle professioni, sia in caso di professioni regolamentate finora e successivamente liberalizzate, dunque da stralciare dalla lista secondo l'Allegato I, o di professioni non regolamentate che sono oggetto di una nuova regolamentazione e che, di fatto, devono essere iscritte nella lista secondo l'Allegato I.

Ci rallegriamo del fatto che la soluzione scelta preveda un ruolo centrale da parte della SEFRI nella ricezione delle dichiarazioni e nella verifica della completezza dei dossier. Ciò eviterà la trasmissione di dossier ad autorità non direttamente coinvolte.

Siamo coscienti del fatto che le procedure, analogamente a leggi e ordinanze, per il riconoscimento delle professioni regolamentate di competenza del nostro Cantone, devono essere esaminate e adattate, poiché i termini per l'esame dei dossier e per l'elaborazione di una decisione, così come per la messa in opera di eventuali provvedimenti di compensazione sono, secondo la direttiva, molto brevi.

Esprimiamo la nostra preoccupazione sulla gestione dei termini di risposta alle richieste inoltrate, che ci sembrano oltremodo stretti, pur nella consapevolezza del fatto che essi derivano dall'applicazione della direttiva europea 2005/36/CE. Il nostro Cantone, per la sua situazione di frontiera con uno Stato molto in crisi sul piano dell'occupazione, sarà verosimilmente confrontato con un sempre più importante numero di richieste da esaminare e da evadere nei termini prescritti.

Le risorse per far fronte a questo presumibile carico di lavoro sono, dal punto di vista quantitativo, scarse. Riteniamo opportuno che la Confederazione abbia a chinarsi su questo problema e a proporre un aiuto supplementare per il Cantone Ticino.

2. Osservazioni sui singoli articoli

Art. 3 Documenti allegati

L'art. 3 dell'Ordinanza elenca in modo esaustivo i documenti che un prestatore di servizi deve allegare al suo dossier. Una prova dell'assenza di condanne penali è prevista dal capoverso 4 unicamente per le professioni nel settore della sicurezza. Una simile prova assume una certa importanza anche nei settori della sanità e dell'educazione, segnatamente in relazione ai reati sessuali o ad altre condanne che, per esempio, sarebbero in contraddizione con l'immagine esemplare che deve presentare un docente. Poiché questa disposizione si basa sulla direttiva 2005/36/CE e che quindi non può essere estesa a altre professioni, ci riserviamo la possibilità di raccogliere le informazioni richieste nell'ambito della collaborazione amministrativa descritta dall'articolo 8 della direttiva 2005/36/CE. Questa riflessione vale parimenti per le attestazioni dello Stato d'origine sull'assenza di sanzioni disciplinari nei confronti del prestatore di servizi. La disposizione in questione si applica a tutte le professioni regolamentate. Sottolineiamo come, poiché si tratta di informazioni relative alla buona reputazione, la competenza per richiedere ulteriori informazioni alle autorità del Paese d'origine dell'istante dovrebbe essere assegnata alle autorità cantonali.

Per quanto riguarda il cpv. 2 di questo articolo andrebbe, a nostro giudizio, precisato che dal certificato assicurativo deve emergere chiaramente che la copertura assicurativa di responsabilità civile si estende anche, dal profilo territoriale, al territorio svizzero. Le nostre esperienze passate dimostrano che ciò non può essere semplicemente presunto. Dovesse mancare questa precisazione l'autorità cantonale si troverebbe comunque obbligata a richiedere successivamente questa attestazione all'istante.

Art. 4 Rinnovo della dichiarazione

A proposito del cpv. 2 dell'articolo in questione, l'esperienza ci insegna che è opportuno chiedere, anche in caso di rinnovo della dichiarazione per un nuovo anno civile, una nuova attestazione in merito all'assenza di divieti d'esercizio.

Art. 5 Verifica del dossier

Nel rapporto esplicativo, alla fine del primo paragrafo, si indica che alle autorità competenti per l'esercizio della professione saranno trasmessi i dossier unicamente se completi. In considerazione dei termini molto stretti riteniamo opportuno che venga menzionato esplicitamente che la SEFRI invia i dossier alle autorità competenti per la verifica delle qualifiche professionali unicamente se completi.

Art. 7 Avviso al prestatore

A nostro giudizio l'avviso va spedito, oltre che all'istante, anche all'autorità che dovrà rilasciare il nulla osta per l'esercizio dell'attività. Si tratta di un aiuto importante per la pianificazione dell'attività, considerato che il tempo a disposizione per decidere, una volta in possesso della documentazione completa, sarà di 5-10 giorni, dopo l'avvenuta verifica, da parte dell'autorità competente, dell'equivalenza dei diplomi.

Art. 8 Trasmissione alle autorità competenti

Ci rallegriamo che, secondo l'art. 8, cpv. 2, l'autorità competente per l'esercizio della professione del Cantone in cui la prestazione verrà effettuata per la prima volta sia

informata che una richiesta è stata ricevuta e che è stata verificata la completezza del dossier. Considerati i termini molto stretti, ciò è indispensabile per la pianificazione del lavoro dell'autorità competente.

Art. 9 Collezione di dati

Approviamo la soluzione prevista all'art. 9, cpv. 2, secondo la quale la SEFRI trasmette gli allegati anche per posta elettronica in modo che l'autorità coinvolta possa accedervi direttamente. L'invio del dossier unicamente per corriere postale ridurrebbe ancora di più i termini già molto stretti.

Art. 10 Verifica, decisione e informazione

Pur comprendendo che l'art. 10 si basa sulla direttiva 2005/36/CE e che quindi i termini indicati sono una condizione inderogabile, ribadiamo la preoccupazione già espressa nelle Osservazioni generali, al punto 1. della presente presa di posizione.

Art. 11 Ritardo nella verifica delle qualifiche professionali

È soprattutto nelle professioni della sanità e dell'educazione che maggiori informazioni su sanzioni disciplinari o penali legate alla professione potrebbero essere necessarie (art. 8 della direttiva) e che, in questo caso, la procedura potrebbe essere sospesa. Ciò significa che le autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni nel campo delle professioni menzionate devono poter disporre ancora della possibilità di sospendere la procedura per questi motivi, fatto di cui la SEFRI dovrà tener conto al momento della decisione di un'eventuale decisione della procedura da parte sua per maggiori approfondimenti relativi alla procedura di verifica delle qualifiche professionali.

Art. 12 Prova attitudinale

A proposito dell'art. 12, cpv. 1, rileviamo che, in considerazione dei termini molto ristretti indicati, potrebbero sorgere dei problemi riguardanti l'organizzazione della prova attitudinale, segnatamente per quanto riguarda la traduzione della documentazione, premesso che per quanto riguarda il Cantone Ticino si tratta prevalentemente di prestatori di servizio di lingua

italiana, che opereranno in lingua italiana, e la definizione del luogo di svolgimento della prova. Riteniamo per quest'ultimo aspetto che sia necessario specificare che la prova si svolge, per i candidati di lingua italiana, nel Cantone Ticino.

Approviamo la disposizione dell'art. 12, cpv. 4, secondo la quale l'autorità competente del Cantone in cui la prestazione del servizio sarebbe stata effettuata per la prima volta è informata nel caso in cui il prestatore non ha superato la prova in modo definitivo.

Rapporto esplicativo

Nel Rapporto si ricorda giustamente che *“L'elenco delle professioni soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dalla LDPS e dalla relativa ordinanza comprende soltanto le professioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC e della direttiva 2005/36/CE. Di conseguenza non sono interessate le attività (professioni) legate all'esercizio della pubblica autorità (art. 22, cpv. 1 dell'allegato I ALC) o per le quali il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato da altre disposizioni del diritto comunitario (indipendentemente dal fatto che esse siano recepite o meno dalla Svizzera in un accordo bilaterale), nonché altre attività menzionate qui di seguito.”* Ciò nonostante nell'allegato I si richiamano diverse professioni in realtà attinenti all'esercizio della pubblica autorità, ossia:

- Settore veterinario pubblico
- Chimico cantonale
- Servizio forestale pubblico
- Servizio pubblico di collocamento
- Esperto/a cantonale antincendi
- Segretario/a comunale
- Ufficiale del registro fondiario
- Ufficiale di stato civile
- Ufficiale esecutore.

3. Osservazioni sull'allegato I dell'ordinanza: Professioni regolamentate sottoposte all'obbligo di dichiarazione e di verifica delle qualifiche professionali secondo la LPPS.

Abbiamo delle osservazioni da formulare in relazione alle professioni regolamentate seguenti nel nostro Cantone:

Sostituire le denominazioni seguenti...	...con (nuovo)
Massaggiatore/trice medicale	Massaggiatore/trice medicale
Traiteur	Catering
Docente del livello prescolastico e del livello elementare	Docente per il livello prescolastico ed elementare
Docente del livello secondario II	Docente per il livello secondario II
Docente per le scuole di musica	Docente nelle scuole di musica (diploma di pedagogia musicale)
Insegnante della scuola dell'infanzia	Educatore/trice dell'infanzia
Pedagogo/a specializzato/a (orientamento educazione speciale precoce)	Docente in pedagogia specializzata orientamento educazione speciale precoce
Pedagogo/a specializzato/a (orientamento insegnamento speciale)	Docente in pedagogia specializzata orientamento educazione speciale
Psicomotricista	Terapeuta della psicomotricità
Protezione civile (insegnante)	Protezione civile (istruttore)
Rappresentante/assistente di professionisti della salute sottoposti ad autorizzazione	Supplente/assistente di professionisti della salute sottoposti ad autorizzazione

Riteniamo inoltre opportuno aggiungere le seguenti professioni regolamentate in Ticino:

Denominazione	Base legale
Gestore di imprese di pompe funebri	Art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 – modifica del 27 novembre 2012 (cfr. FU 96/2012, p. 9300)
Naturopata/Terapista complementare/Guaritore	Art. 63 della Legge sanitaria
Naturopata/Ayurveda	
Naturopatia tradizionale europea	
Terapia respiratoria, euritmia curativa, shiatsu, biorisonanza	
Riflessologo	
Omeopata	
Assistente di cura	Art. 62 della Legge sanitaria
Addetto alle cure sociosanitarie CFP	

Segnaliamo, per concludere, le seguenti professioni regolamentate di recente a livello federale:

Denominazione	Base legale
Arte terapeuta diplomato/a (DF)	Art. 63 della Legge sanitaria
Fisioterapista per animali con diploma federale	Art. 62 della Legge sanitaria

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete dare alla presente presa di posizione.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente

P. Beltraminelli


Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c.:

- Consiglio di Stato
- Deputazione ticinese alle Camere federali